

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 (ISPEZIONE DEL LAVORO).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, nel ribadire quanto già comunicato con il precedente rapporto, si forniscono i dovuti chiarimenti in ordine all'osservazione generale e all'osservazione (diretta) della Commissione di Esperti.

Osservazione generale.

Con riferimento ai chiarimenti forniti dalla Commissione di Esperti in ordine all'applicazione degli articoli 5 a) e 21 e) della Convenzione in esame, riguardanti la cooperazione effettiva tra i Servizi di vigilanza in materia di lavoro e gli Organi giudiziari, nonché alla richiesta di informazioni sulle misure adottate dal Governo italiano in tale ambito, si precisa quanto segue.

A tutt'oggi, nonostante sussistano costanti rapporti con le Procure della Repubblica per lo svolgimento delle indagini delegate agli ispettori del lavoro in qualità di ufficiali di Polizia giudiziaria nelle materie di competenza, attualmente non sono previsti interventi finalizzati alla creazione di una banca dati dell'Autorità giudiziaria accessibile al personale ispettivo.

Osservazione (diretta).

In merito al 1° **punto dell'osservazione**, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione in esame, si precisa che il compito del personale ispettivo non è limitato al controllo dei lavoratori extracomunitari clandestini ma ha come principale obiettivo quello di garantire l'osservanza della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale. A tale proposito, si ribadisce quanto segue.

L'attività di vigilanza, sebbene con differenti competenze, è affidata non soltanto al personale ispettivo del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ma anche ai Carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro, al personale ispettivo degli Enti previdenziali ed assicurativi e al personale ispettivo delle Aziende Sanitarie Locali.

Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro opera in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria ònei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigenteö.

Tale personale, ai sensi della legge 22 luglio 1961, n. 628, e del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ha il compito di:

- vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro e a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
- vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- vigilare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (limitatamente al settore edile);
- vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle Associazioni professionali, da altri Enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente;
- effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del Lavoro;
- compiere le funzioni demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministero del Lavoro.

I Carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro svolgono funzioni analoghe a quelle di competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, in particolare attività di Polizia giudiziaria che, diversamente dagli ispettori del lavoro, non è soggetta ai limiti del servizio e alle attribuzioni conferite dalla normativa vigente.

Le funzioni di vigilanza in materia previdenziale e assicurativa sono svolte anche dal personale ispettivo dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL) e degli altri Enti nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, cui sono conferiti poteri che abbiano diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, non compete la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.

Oltre al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e degli Istituti previdenziali, anche le Aziende Sanitarie Locali dispongono di personale cui è demandata l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come agli ispettori del lavoro, anche a tale personale compete la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.

In merito al **2° punto dell'osservazione**, riguardante l'applicazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione in esame che prevedono la pubblicazione del rapporto annuale sull'attività svolta dagli Organi di vigilanza, si fa presente che i risultati dell'attività ispettiva sono divulgati sia mediante la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it, **percorso da seguire**: Aree tematiche,

vigilanza, Risultati dell'attività ispettiva per l'anno 2007) sia attraverso apposite conferenze stampa.

Codesto Ufficio, pertanto, potrà acquisire tutti i dati relativi ai risultati dell'attività di vigilanza collegandosi direttamente al sito del Ministero del Lavoro sopra indicato.

Ad ogni buon fine, si invia il monitoraggio della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva relativo ai risultati dell'attività ispettiva in materia di lavoro e previdenziale - Sintesi anno 2007.

Si inviano, altresì, i prospetti, di seguito indicati, relativi ai risultati degli interventi di vigilanza speciale effettuati nel corso del 2° semestre 2006 e dell'anno 2007:

- Operazione Terra Nuova;
- Operazione Acqua Azzurra;
- Operazione Sette Sorelle;
- Vigilanza Straordinaria nel Settore Agricolo della Regione Puglia;
- Vigilanza Straordinaria in Puglia;
- Operazione 10.000 cantieri;
- Operazione Italian Food;
- Operazione la Grande Muraglia;
- Operazione la Coccinella.

Si inviano, infine, le circolari, di seguito indicate, emanate dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro successivamente all'invio a codesto Ufficio dell'ultimo rapporto:

- circolare 28 settembre 2006, n. 29;
- circolare 30 gennaio 2008, n. 5;
- circolare 25 marzo 2008, n. 7;
- lettera circolare del 25 marzo 2008;
- circolare 31 marzo 2008, n. 8.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- Capo Secondo della Legge 22 luglio 1961, n. 628;
- Monitoraggio attività vigilanza in materia di lavoro e previdenziale - Sintesi anno 2007;
- Prospetti, di seguito indicati, relativi ai risultati degli interventi di vigilanza speciale effettuati nel corso del 2° semestre 2006 e dell'anno 2007:
 - òOperazione Terra Nuovaö;
 - òOperazione Acqua Azzurraö;
 - òOperazione Sette Sorelleö;
 - Vigilanza Straordinaria nel Settore Agricolo della Regione Puglia;
 - Vigilanza Straordinaria in Pugliaö;
 - òOperazione 10.000 cantieriö;
 - òOperazione Italian Foodö;
 - òOperazione la Grande Muragliaö;
 - òOperazione la Coccinellaö;
- Circolare 28 settembre 2006, n. 29;
- Circolare 30 gennaio 2008, n. 5;
- Circolare 25 marzo 2008, n. 7;
- Lettera circolare del 25 marzo 2008;
- Circolare 31 marzo 2008, n. 8;
- Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto;
- Osservazioni inviate dalla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (CONFAPI).

